



Comune di Pesaro  
U.O. Tributi

## IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - 2012

**Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n° 117 del 25/09/2012**  
Rideterminazione misura delle aliquote e detrazioni

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Aliquota ordinaria</b>   | <b>1,06 %</b> |
| Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse |               |

|   | <b>Categorie di immobili</b>  | <b>Aliquota</b> |
|---|---|-----------------|
| 1 | Abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche  | <b>0,40%</b>    |
| 2 | Unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata   | <b>0,40%</b>    |
| 3 | Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 09/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge | <b>0,40%</b>    |
| 4 | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n°557 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994 n°133   | <b>0,10%</b>    |
| 5 | Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)  | <b>0,68%</b>    |
| 6 | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n°917/1986, nonché gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica                        | <b>0,96%</b>    |

### **Detrazione d'imposta e maggiore detrazione *(fino a concorrenza del suo ammontare)*:**

E' stabilita, per l'anno 2012, **nella misura di €. 200,00** per abitazione principale e relative pertinenze;  
E' maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base di €. 200,00, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;

### **la predetta detrazione si applica anche:**

- 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'IACP (ERAP), con esclusione della maggiorazione per i figli;
- 2) all'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.